



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO**

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E I PROGETTI INTERNAZIONALI

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTO**, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;



**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024 che ha individuato e definito gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero attribuendo alla Direzione generale per lo Sviluppo del territorio e i progetti internazionali - Divisione 3 –gli adempimenti tecnici e amministrativi a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'espletamento delle procedure di localizzazione di elettrodotti, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**VISTO**, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale *"Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga"*;



**VISTO** il decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20180002671 del 14 giugno 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha segnalato alcune criticità emerse nella fase di progettazione esecutiva in quanto, a seguito di indagini geologiche volte a caratterizzare l'ammasso roccioso presente a monte dell'area interessata dalla costruzione della suddetta S.E., si è riscontrata la presenza di rocce calcaree molto fratturate, le cui verifiche di stabilità hanno mostrato coefficienti di sicurezza prossimi all'unità in condizioni statiche e inferiori all'unità in condizioni sismiche ed ha contestualmente chiesto all'allora Ministero dello sviluppo economico, all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'approvazione, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, della variante localizzativa da apportare al progetto approvato con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 finalizzata a risolvere le sopra riportate criticità, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera;

**VISTO** il decreto Interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio della variante localizzativa al progetto definitivo della S.E. di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, approvato con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;



**CONSIDERATO** che, nello specifico, gli interventi autorizzati con il summenzionato decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019 consistono in:

- consolidamento e messa in sicurezza del fronte nord-nord ovest, attraverso la regolarizzazione e la riduzione della pendenza del pendio;
- inserimento, al piede della scarpata, di una paratia di pali in cemento armato;
- realizzazione di canalette con annessa viabilità di servizio;
- riprofilatura, al piede della paratia, di un canale esistente;
- riduzione del layout di stazione;
- riduzioni volumetriche dei locali dell'edificio blindato, servizi ausiliari, sala quadro e della Cabina MT;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di anni 2 (due) il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2023, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, su istanza di Terna S.p.A. prot. n. GRUPPOTERNA/P20220090655 del 17 ottobre 2022, ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2025, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 ed ha ritenuto, in riferimento alla proroga per l'ultimazione delle opere indicate nel decreto di variante localizzativa n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, in scadenza il 2 ottobre 2024 e richiesta contestualmente dal Proponente per allineare le date di scadenza di entrambi i



termini di ultimazione dei lavori al 13 gennaio 2025, di rimandarne la valutazione all'approssimarsi della suddetta scadenza, con un aggiornamento delle motivazioni di ritardo da parte della società proponente;

**VISTO** il punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto autorizzativo n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, che ha stabilito il termine di anni 5 (cinque), a decorrere dal 3 ottobre 2019, per la realizzazione dell'opera;

**VISTA** l'istanza prot. n. 103506 del 25 settembre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 3 ottobre 2024, del termine di ultimazione dei lavori di cui al citato decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019;

**VISTA** la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 184491 del 7 ottobre 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione della summenzionata istanza di proroga del 25 settembre 2024, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019;

**VISTA** la nota prot. n. 215520 del 17 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, invitando le stesse a prendere visione della



documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 243053 del 22 dicembre 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto che, all'esito dell'iter istruttorio in oggetto, non è emersa una modifica del contesto di riferimento che possa richiedere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

**CONSIDERATO** che, nella sopracitata istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che allo stato attuale risultano già ultimati ed entrati in esercizio la nuova SE 150kV di Celano e parte degli interventi di razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, mentre, per quanto riguarda le opere autorizzate con la variante localizzativa del 03 ottobre 2019, sono in corso di esecuzione le seguenti opere:

- è stata eseguita la riprofilatura del versante;
- sono state eseguite le opere di contenimento alla base del versante;
- restano da eseguire le attività di messa in sicurezza del versante con specifiche reti para detriti ed opere di mitigazione ambientale con inverdimento e piantumazione;

**CONSIDERATO** che, nella summenzionata istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha altresì rappresentato che la realizzazione delle citate opere autorizzate con decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019 non potrà essere ultimata per le seguenti ragioni:

- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative a permessi e nulla osta da acquisire e la gestione del cantiere per la realizzazione delle opere;
- le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia hanno determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
- la messa in sicurezza del versante ha richiesto specifica progettazione delle opere di contenimento e l'appalto a ditte specializzate dei lavori su corda;



- le attività sul costone possono essere eseguite solo nel periodo primaverile - estivo al fine di garantire gli adeguati standard di sicurezza degli operatori;

**PRESO ATTO** che i lavori di realizzazione dell'opera non potranno quindi avere inizio, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta;

**VISTI** gli atti d'ufficio

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, è prorogato di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 3 ottobre 2024.

### **Articolo 2**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E I PROGETTI INTERNAZIONALI	IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
<i>(Dott.ssa Marilena Barbaro)</i>	<i>(Dott.ssa Maria Sgariglia)</i>	<i>(Arch. Gianluigi Nocco)</i>

